

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 1° AGOSTO 2018.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.

Deliberazione 1° agosto 2018, n. 77:

Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

Il Consiglio regionale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994”), ed, in particolare, l’articolo 64 e seguenti;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 4, della l.r. 10/2016, che stabilisce che le previsioni delle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali restino valide fino all’approvazione del piano stralcio del piano faunistico venatorio regionale di cui al comma 1 dello stesso articolo 3;

Ritenuto prioritario, nelle more dell’approvazione del piano stralcio suddetto, procedere alla revisione delle aree vocate e non vocate solo per la specie cinghiale, sulla quale si concentrano le principali problematiche gestionali e di conflitto con le attività agricole;

Visto in particolare l’articolo 6 ter della l.r. 3/1994, che prevede la competenza del Consiglio regionale in materia di pianificazione faunistico venatoria;

Ritenuto di modificare i confini delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale nel rispetto dei criteri indicati nell’articolo 3, comma 1, della l.r. 10/2016;

Dato atto che gli uffici del settore “Attività venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare” della Giunta regionale hanno elaborato una proposta tecnica di revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, presentata ufficialmente il 21 aprile 2016 dall’assessorato Agricoltura e sviluppo rurale agli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani ed alle associazioni venatorie ed agricole toscane;

Considerato che, a partire dalla suddetta presentazione, sono stati attivati tavoli di confronto con gli ATC toscani per esaminare dettagliatamente la proposta di revisione delle aree vocate e non vocate in funzione delle specifiche problematiche presenti sul territorio, giungendo, in tal modo, ad una proposta definitiva;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Considerato che la presente revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale, prevista dalla pianificazione faunistico venatoria provinciale vigente, costituisce, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010, una modifica minore della suddetta pianificazione, e che, pertanto, deve essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 22 della stessa l.r.10/2010;

Vista la richiesta fatta al Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) con nota del 5 dicembre 2017, n. AOOGR/586240/U.090.010, per l'attivazione della procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 10/2010;

Considerata la determinazione del 22 gennaio 2018, n. 1/AC/2018, assunta nella seduta n.189/PS, con cui il NURV si è espresso in merito a quanto sopra, ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS;

Considerate le prescrizioni riportate dal NURV nella determinazione di cui sopra e valutate le osservazioni pervenute dagli enti competenti nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che le nuove aree vocate e non vocate al cinghiale andranno a costituire uno stralcio del prossimo piano faunistico venatorio regionale, nell'ambito del quale saranno ridefinite contestualmente all'individuazione delle aree vocate e non vocate alle altre specie di ungulati e sottoposte integralmente alle procedure di VAS e valutazione d'incidenza sui siti della Rete Natura 2000 previste dalla l.r. 10/2010;

Visti gli emendamenti alla proposta di deliberazione presentati in data 14 giugno (prot. n. 12703/2.12 e 12720/2.12), in data 12 luglio (prot. n. 15010/2.12) ed in data 17 e 20 luglio (prot. n. 15231/2.12 e 15456/2.12);

Viste le lettere della Seconda Commissione consiliare (prot. n. 12910/2.12 del 19 giugno 2018, n. 15027/2.12 del 13 luglio 2018, n. 15250/2.12 del 18 luglio 2018 e n. 15475/2.12 del 20 luglio 2018), con le quali viene richiesto al settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" di accertare preliminarmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010, l'assoggettabilità a VAS degli emendamenti presentati, secondo la procedura di verifica prevista dall'articolo 22 della medesima legge;

Visti i pareri del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare", agli atti della Commissione:

- del 13 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/361319/U.090) sugli emendamenti presentati in data 14 giugno 2018;
- del 19 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/369038/U.090) sugli emendamenti presentati in data 12 luglio 2018;
- del 19 e del 23 luglio 2018 (prot. n. AOOGR/369043 e AOOGR/372600/U.090) sugli emendamenti presentati in data 17 e 20 luglio 2018.

Considerato che dall'istruttoria del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" è emerso che:

- gli emendamenti nn. 7, 8, 9, 38 e 39 (presentati in data 12 luglio) interessano il territorio di aziende faunistico-venatorie, gli emendamenti n. 14 (presentato in data 14 giugno) e 23 (presentato in data 12 luglio) interessano il territorio di aziende agriturismo venatorie e, pertanto, è opportuno che le modifiche contenute in tali emendamenti siano concordate con il titolare dell'azienda interessata;
- l'emendamento n. 8 (presentato in data 12 luglio) interessa parzialmente il territorio relativo al SIR Torrente Trasubbie e l'emendamento n. 17 (presentato in data 14 giugno) interessa parzialmente il territorio relativo al SIC Monte Morello, pertanto, le modifiche proposte su questi siti non sono coerenti con la procedura prevista in fase di assoggettabilità a VAS per le modifiche alle aree vocate nei siti Natura 2000.

Preso atto che l'emendamento n. 39 (presentato in data 12 luglio) è stato ritirato;

Preso atto che la sopracitata determinazione del NURV prescrive di non effettuare variazioni nell'area vocata e non vocata al cinghiale per i seguenti quattro siti della rete Natura 2000:

- ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009);
- ZSC/ZPS Lucciolabella (IT5190010);
- ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano (OT5190005);
- pSIC Bosco ai frati (IT5140006).

Ritenuto che la revisione delle aree vocate e non vocate nei suddetti siti Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, sia comunque importante per dare omogeneità e continuità alla pianificazione della specie cinghiale e che pertanto, a tal fine, sia opportuno effettuare una valutazione specifica in merito, nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale;

Visti gli ulteriori emendamenti alla proposta di deliberazione presentati in data 27 luglio 2018 (prot. n. 15942/2.12 e prot. n. 15946/2.12), e in data 30 luglio (prot. n. 16038/2.12) e i relativi pareri del settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" pervenuti in data 27 e 31 luglio 2018;

Delibera

1. di approvare, ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana;

2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare le "Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana" sul sito web della Regione Toscana;

3. di procedere ad una specifica valutazione in merito alla revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale nei siti della rete Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, per quanto indicato nell'allegato A, nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Marco Casucci